



**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

**AGGIORNAMENTO 2025**

**SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATO CON IL  
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)**

**TRIENNIO 2025–2027**

**(REV.1)**

**Delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 27/03/2025**

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

**INDICE**

1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO .....	4
2. STORIA E NATURA GIURIDICA DELL’“ARAP” .....	6
2.1 Struttura organizzativa.....	9
2.1.1. Struttura Commissariale .....	10
3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	12
3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella Sezione speciale di prevenzione della corruzione .....	13
4. IL PNA 2022 E L’AGGIORNAMENTO 2023 .....	13
5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	16
6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE .....	22
6.1 Analisi del contesto. Mappatura .....	23
6.1.1 Il contesto esterno in cui opera l’ARAP .....	23
6.1.2 Il contesto interno. L’assetto organizzativo e le attività dell’Ente.....	24
6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio .....	25
6.1.4 Individuazione dei processi all’interno delle Aree .....	27
6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE .....	28
6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio .....	28
6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti .....	29
6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio .....	29
6.2.4 Ponderazione del rischio.....	30
6.3 Trattamento del rischio: progettazione delle misure generali e specifiche.....	32
6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2025-2027 .....	33
6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali.....	35
6.3.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza .....	37
6.3.4 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili .....	37
6.3.5 Accesso civico .....	38
6.3.6 Codice di comportamento.....	38
6.3.7 Rotazione del personale o misure alternative .....	39
6.3.8 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse .....	40
6.3.9 Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali .....	42
6.3.10 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi .....	42

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

6.3.11 Incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali .....	44
6.3.12 La misura del c.d. pantouflage.....	45
6.3.13 Formazione del personale .....	48
6.3.14 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione .....	49
6.3.15 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower) .....	51
6.3.16 Patti di integrità negli affidamenti .....	53
6.3.17 Monitoraggio .....	54
7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE.....	55
8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE.....	55
9. CRONOPROGRAMMA.....	56
10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE.....	58
11. AGGIORNAMENTO 2025 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE.....	58

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

## **1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO**

La presente Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato anche “Sezione”) dell'**AZIENDA REGIONALE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (in seguito anche “**ARAP**” oppure “Ente”) - triennio 2025 – 2027 - è stata redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla L.190/ 2012 oltre che dal:

- Piano nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) 2019 e dai relativi allegati.
- PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) con Delibera n. 7 del 17.01.2023.
- Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 adottato con Delibera n. 605 dl 19 dicembre 2023.

L’aggiornamento 2023 del PNA 2022 è dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, come chiarito da ANAC, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici è ancora attuale: l’aggiornamento 2023, infatti, fornisce solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Dunque, le indicazioni contenute nell’aggiornamento 2023 sono orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l’area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell’agire pubblico.

Per completezza si evidenzia invece, che l’aggiornamento 2024 al PNA 2022 non impatta sulla Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottata da ARAP poiché fornisce indicazioni operative per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

Con la Legge n. 190 del 6/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, sono state emanate le “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”. Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell’11 settembre del 2013) da parte dell’allora *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione* (CIVIT), oggi ANAC, il *Piano Nazionale Anticorruzione* (di seguito

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

anche P.N.A.). Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano “*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”, nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”.
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2018*”.
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”, col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo.
- Delibera n. 7 del 1° gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022.
- Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 di approvazione dell'aggiornamento 2023 del PNA.

L'ARAP, pertanto, in considerazione della sua organizzazione e della prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza.
- Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza.
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente, “in quanto compatibili” e alle attività svolte.
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alle attività svolte.

La Sezione integrata, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC), individuato in persona della Dott.ssa Eleonora Marinelli.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97). Del resto, la stretta interconnessione tra la materia dell'anticorruzione e quella della trasparenza emerge da più parti:

- la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell’ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2).
- Con il D.lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – dell’obbligo da parte di ciascuna amministrazione di indicare, in “un’apposita sezione” del P.T.P.C., “*i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi*” delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Ciò posto, ne deriva che il Piano Triennale debba essere concepito come un sistema integrato contemplante sia le misure anticorruzione che quelle relative alla trasparenza, da definirsi, proprio come il presente documento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Si evidenzia, comunque, in via preliminare, che ARAP non rientra tra i soggetti tenuti all’adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l’impostazione dei precedenti piani.

## **2. STORIA E NATURA GIURIDICA DELL’“ARAP”**

ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive - (d’ora innanzi anche “ARAP”, “Azienda”, o “Ente”), costituita ai sensi dell’art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n.23, è un Ente Pubblico Economico, avente sede in Via Nazionale SS 602 Km 51+355, Centro Direzionale 2° piano, 65012-Villanova di Cepagatti (PE). L’Azienda è preposta allo sviluppo delle attività economiche e industriali della Regione Abruzzo.

ARAP nasce dalla fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Sangro e Vastese per atto del Notaio Antonio Mastroberandino del 3 aprile 2014, Rep. 172515, Racc. 43684.

Enti partecipanti dell’ARAP, quali enti partecipanti dei cessati consorzi:

- ✓ BPER Banca, Gruppo Mediocredito Centrale - Banca Popolare di Bari, Banca Intesa San Paolo, i Comuni di: Altino, Archi, Atessa, Atri, Avezzano, Bomba, Borrello, Campli, Carpinete Sinello, Carunchio, Casal Bordino, Casalanguida, Casoli, Castel del Giudice, Castel di Sangro, Castel Frenano, Castelguidone, Castellalto, Castiglione Messer Marino, Castilenti, Celenza sul Trigno, Civitella del Tronto, Colle di Macine, Capello, Dogliola, Fallo, Fano Adriano, Fara s. Martino, Fossacesia, Fraine, Frisa, Furci, Gissi, Guardiagrele, Guilmi, L’Aquila, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montenero di Bisaccia, Montazzoli, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rossa San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scemi, Schiavi d’Abruzzo, Sulmona, Taranta Peligna, Teramo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Sicura, Treglio,

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Consorzio di Bonifica Nord Teramo, Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, ENI S.p.A., Provincia di Chieti, Provincia dell’Aquila, Provincia di Teramo.

ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali site nei comprensori dei cessati Consorzi; favorisce la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio di competenza in ambito della Regione Abruzzo. In particolare, eroga i servizi essenziali, indispensabili a garantire l’attività alle imprese, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse, nonché servizi ambientali e servizi innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l’intera offerta economica della Regione.

A termini di Statuto l’ARAP svolge, anche su delega dei Comuni, le attività di:

- a) Progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni.
- b) Acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedure di esproprio per ragione di pubblica utilità.
- c) Vendita delle aree, vendita e locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall’attività di cui al punto b).
- d) Gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; acquisto e vendita di energia elettrica da e per terzi, da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive.
- e) Riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall’ARAP.
- f) Progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC.
- g) Promozione, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall’Ente stesso, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (c. 5 dell’art. 36 della L. 317/91).
- h) Altre attività.

L’ARAP assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi e commercio, negli agglomerati di:

- Avezzano per l’U.T. 1 di Avezzano.
- Atessa-Paglieta, Casoli, Castel Frentano, Fallo, Fara San Martino, Guardiagrele, Lanciano Centro, Lanciano-Mozzagrogna per l’U.T. n. 2 di Casoli.
- Bazzano-Paganica, di Pile, di Sassa per l’U.T. n. 3 di L’Aquila.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- Sulmona per l’U.T. n. 4 di Sulmona.
- Piane Sant’Atto, Villa Pavone di Travazzano, Casemolino-Montecchia, Villa Zaccero, Castelnuovo Vomano, Destra Tronto, C. da Sodere, Piane Sant’Andrea per l’U.T. di Teramo.
- C.da Casone, Punta Penna/Vasto di San Salvo, Val Sinello, Monteodorisio, Scemi, di Cupello, Pollutri, Casalbordino, Guilmi di Fresagrandinaria, Lentella, Celenza sul Trigno, Dogliola, Furci, Roccaspinalveti per l’U.T. n. 6 di Vasto.

Gestisce i seguenti impianti:

- nell’agglomerato industriale di Avezzano n. 1 Impianto di depurazione - sezione chimico/fisica - a servizio del Nucleo Industriale e rete fognante a servizio del Nucleo Industriale;
- negli agglomerati industriali di competenza dell’U.T. n. 2 di Casoli n. 1 Impianto di depurazione in località Saletti - Acquaviva; n. 1 Impianto di trattamento acque in località Serranella di Altino e relative reti di acquedotto e fognarie;
- nell’agglomerato di L’Aquila n. 1 Impianto di depurazione e relative reti fognarie;
- nell’agglomerato industriale di Sulmona n. 1 Impianto di depurazione – Sezione chimico/fisica e trattamento rifiuti; n. 1 Impianto di captazione acqua industriale; condotte di acqua industriale e relative vasche di accumulo, rete fognante bianca e nera; infrastruttura telematica e fibre ottiche;
- negli agglomerati industriali di competenza dell’U.T. di Teramo n. 2 Impianti di depurazione in località S. Atto e in località Piane S. Andrea di Atri e n. 1 Impianto di captazione acque industriali e relative reti di acquedotto e fognarie;
- negli agglomerati di competenza dell’U.T. di Vasto n. 1 Impianto di depurazione e trattamento rifiuti in località Padula in Comune di Montenero di Bisaccia; n. 1 Impianto di trattamento acqua industriale e potabile a San Salvo; n. 1 discarica 2B/2C in località Bosco Motticce nel Comune di San Salvo; n. 1 impianto di distribuzione di acqua industriale e di riuso in località Val Sinello – Comune di Gissi e relative reti di acquedotto e fognatura;

Per la gestione degli impianti e delle infrastrutture idriche negli agglomerati industriali dell’U.T. di Vasto, l’ARAP si avvale di Arap Servizi S.r.l., società in *house providing* costituita nel marzo 2016 - di cui detiene il 100% delle quote - che assicura lo svolgimento dei servizi affidati tramite i propri dipendenti.

Inoltre, si evidenziano altresì i servizi di natura:

- Istituzionale quali ad esempio, manutenzione della viabilità stradale ferroviaria, gestione idrica ad uso civile ed industriale, manutenzione del verde, pubblica illuminazione e segnaletica.
- Ambientale come assistenza e progettazione ecosostenibile, Front office alle ditte per adempimenti ambientali, adempimenti di legge in materia, gestione ambientale integrata, gestione degli impianti di depurazione aziendale.

Inoltre, tra i servizi erogati anche quelli ICT tra i quali, assistenza servizi telematici di negoziazione (*e-procurement*), supporto alla presentazione di proposte progettuali ai bandi di innovazione, affitto in modalità IRU di cavidotti e fibre ottiche, affitto di aree destinabili a predisposizione antenne per servizi di telecomunicazione.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

ARAP si avvale della collaborazione di Arap Servizi S.r.l. alla quale, mediante specifiche convenzione, ha affidato la gestione di alcuni servizi. In particolare, in data 30/03/2016, le due aziende hanno stipulato una Convenzione di affidamento in *house providing* avente ad oggetto la “*gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di ARAP*”. Inoltre, in data 15/06/2016 le Parti hanno stipulato un Contratto di Rete avente ad oggetto “*l'utilizzo reciproco del personale durante le fasi di maggiore produttività o assunzione, in regime di co-datorialità, di eventuale ulteriore personale dipendente o collaboratori esterni (professionisti), nonché lo scambio ed utilizzo di mezzi di produzione*”.

## **2.1 Struttura organizzativa**

Tra gli Organi di ARAP si annoverano:

- l’Assemblea generale;
- l’Organo Amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.
- il Revisore legale, con funzione di organo di controllo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.
- la Consulta Territoriale, se e laddove viene istituita.

Lo Statuto prevede la figura del Direttore Generale che è nominato dall’Organo Amministrativo e tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione aziendale. Per le funzioni e poteri del Direttore Generale si rinvia all’art. 14 dello Statuto, alle deliberazioni del C.d.A. n. 1 del 30 gennaio 2017, n. 7 del 1° marzo 2017, n. 72 del 20 aprile 2017 e n. 360 del 22 dicembre 2017 e alla procura notarile in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs.81/2008.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 27.11.2024 è stato attribuito al Responsabile del “D.A.S. – Dipartimento Ambiente e Sicurezza, mediante idonea procura speciale, il ruolo di “Delegato Ambientale”, con piena autonomia decisionale e organizzativa, al fine di provvedere a garantire il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica in materia di tutela dell’ambiente e di prevenzione dell’inquinamento delle matrici ambientali con riferimento agli impianti e agli scarichi di reflui urbani in gestione diretta di ARAP.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 20.11.2024, in relazione alle pratiche di competenza del Servizio Gestione del Territorio - con particolare riferimento al Servizio Assegnazioni - riguardanti gli insediamenti negli agglomerati facenti capo all’Ente, sono state conferite deleghe ad alcuni dipendenti, mediante idonea procura speciale, per la stipula dei seguenti atti notarili:

- convenzioni d’assegnazione di immobili;
- trasferimenti (in proprietà o altro diritto reale) degli immobili assegnati;
- trasferimenti (in proprietà o altro diritto reale) di immobili;

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- acquisti (in proprietà o altro diritto reale) di immobili;
- costituzioni di servitù immobiliari a carico di Arap ed in favore di terzi o viceversa (a carico di terzi ed in favore di Arap);
- eventuali modifiche e/o integrazioni degli atti suddetti.

Il sistema di *governance* dell’Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa (ultima modifica approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 65 del 19/03/2025).

### **2.1.1. Struttura Commissariale**

Con DGR n. 648-C del 10/10/2024 avente ad oggetto “*PROCESSO DI RIASSETTO COMPLESSIVO, RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI. AVVIO DEL PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501 SS. C.C. TRA L’AZIENDAREGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE (ARAP) ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL’AREA PESCARA-CHIETI (CSI). INDIRIZZI OPERATIVI E ATTIVITÀ CONSEGUENTI*

” la Giunta regionale, ha approvato in attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, nonché ai sensi dell’art. 2, L.R. 24 marzo 2009, n. 4, un disegno di legge regionale avente ad oggetto l’istituzione dell’Agenzia Regionale Unica delle Attività Produttive (ARUAP) che sarà costituita tramite la fusione dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti - Pescara, nel rispetto delle modalità operative previste dagli artt. 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

La ratio sottesa a tale deliberazione, per la parte inherente l’Azienda Regionale delle Attività Produttive (come si evince dallo stesso provvedimento), è connessa alla necessità di adeguare le competenze e gli interventi dell’ARAP alle mutate esigenze di sviluppo economico, richieste dal mercato e dall’evoluzione normativa in campo di transizione ecologica e digitale, rafforzando, al contempo, l’esigenza di maggiore competitività ed innovazione delle aree industriali abruzzesi a servizio delle imprese che operano ed investono sul territorio regionale. Nella summenzionata deliberazione si legge che il mutato scenario economico impone “una riorganizzazione dell’intero sistema di supporto e crescita dei distretti industriali d’Abruzzo, tale da imporre un nuovo pronunciamento del legislatore regionale che, superando l’attuale Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, sia capace di creare un apposito ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo e deputato a:

- i. rafforzare l’attrattività e la competitività delle proprie attività produttive;
- ii. creare un sistema regionale integrato volto al sostegno, all’insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale;
- iii. attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale;
- iv. svolgere le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara – Chieti (CSI);

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- v. interagire con altre aree destinate ad attività produttive site sul territorio regionale, previo accordo con i Comuni interessati;
- vi. supportare il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di attività produttive nell’attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.”

La Giunta ha stabilito di approvare degli “indirizzi operativi per l’attuazione di un efficace progetto di fusione, cui i Commissari per la gestione straordinaria devono attenersi, in aggiunta alla gestione straordinaria degli Enti:

- a) Fase preliminare: redazione del progetto di fusione e relativa approvazione da parte dei rispettivi Commissari dei due enti pubblici economici;
- b) Fase deliberativa: approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
- c) Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
- d) Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
- e) Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell’atto notarile di fusione e successivo deposito presso la CCIAA competente;”


Altresì, ha stabilito che tutte le suddette fasi dovranno concludersi entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari e, comunque, entro e non oltre il termine massimo indicato dall’art. 6, comma 4, L.R. 24 marzo 2009, n. 4.

Con la DGR n. 648-C del 10/10/2024 è stato nominato il Commissario per la gestione straordinaria dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) nella persona dell’Avv. Mario Battaglia, stabilendo che lo stesso, al fine di efficientare i tempi e le operazioni necessarie, si avvarrà del supporto operativo di due sub-Commissari, muniti di specifiche esperienze in materia con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario delegato.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 21/01/2024 è stato nominato il sub - Commissario sig. Adriano Marzola ed in pari data il Commissario e il nominato sub - Commissario per la gestione straordinaria dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) si sono insediati. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 15/01/2024 è stato nominato il 2° sub-Commissario dott. Roberto Romanelli.

In considerazione della D.G.R. n. 106 del 19/02/2025 della Giunta regionale d’Abruzzo avente ad oggetto “*Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali. Implementazione indirizzi operativi di cui alla DGR n. 648-C del 10/10/2024*” le suddette deliberazioni sono state rettificate con delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 07/03/2025 e con delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 07/03/2025 è stata nominato il terzo sub Commissario nella persona della dott.ssa Daniela Sulpizio.

## **SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027**



### **3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Come sopra già evidenziato, la Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ARAP – triennio 2025 - 2027 – si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti.

L'elaborazione della Sezione riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'Ente. La Sezione, pertanto, è destinata a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'ARAP ed è stata resa pubblica per tutti gli *stakeholders* interni ed esterni.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2025-2027 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un Ente:

- la *mission* istituzionale dell’Ente;
  - la sua struttura organizzativa e l’articolazione funzionale;
  - la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
  - le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.
  - 2) Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
  - 3) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle norme anticorruzione.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- 4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- 5) Monitorare i rapporti tra l'ARAP e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di qualunque genere.
- 6) Individuare specifici obblighi di trasparenza.

Tutto ciò allo scopo di conseguire gli obiettivi proposti dalla normativa anticorruzione, vale a dire:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

***3.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati nella Sezione speciale di prevenzione della corruzione***

L'Organo di indirizzo politico fissa gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire in ottica di prevenzione della corruzione. Tali obiettivi sono delineati alla luce delle peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

ARAP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Revisione e miglioramento della regolamentazione interna.
- 2) Promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice.
- 3) Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, interni ed esterni.
- 4) Miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
- 5) Costante aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
- 6) Potenziamento dei flussi informativi e della comunicazione verso l'interno o l'esterno.
- 7) Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'Ente.
- 8) Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT.
- 9) Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione riguardo alle aree più sensibili (es. gestione degli appalti pubblici, selezione del personale).

**4. IL PNA 2022 E L'AGGIORNAMENTO 2023**

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA) è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Il PNA si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'ANAC, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC.

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*. Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, a adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, l'Autorità adotta il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Il PNA è suddiviso in due parti.

Una parte generale, volta a supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

Il PNA 2022 è stato aggiornato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. L'aggiornamento 2023 è dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Come già precisato nel paragrafo introduttivo del presente P.T.P.C.T., l'aggiornamento 2023 fornisce solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022 in materia di contratti pubblici.

L'Autorità precisa che:

1. *si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;*
2. *si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo codice (dall'art. 224 all'art. 229);*
3. *si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal D.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica il presente Aggiornamento 2023;*
4. *si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.*

In definitiva, l'aggiornamento 2023 al PNA si è reso necessario poiché nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel D.l. 76/2020 e nel D.l. n. 77/2021 riferite al D.lgs. 50/2016 hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, si precisa che l'Autorità fornisce puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31/12/2023.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal d.lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

L’aspetto particolarmente rilevante del nuovo codice è rappresentato dall’inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Il nuovo codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi ma come mezzo per la massimizzazione dell’accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.

## **5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, la presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l’efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione dell’Ente.

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione dell’Ente.

### **A. L’Organo di indirizzo politico**

L’Art. 1, comma 8, della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che *“L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.”*

Secondo quanto previsto dallo Statuto l’organo di indirizzo politico dell’Ente è il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente. È pertanto a tale organo che compete l’adozione, ed il successivo aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno del P.T.P.C.T.

Con DGR n. 648/c del 10/10/2024 la giunta regionale nell’ambito del processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali e di avvio del progetto di fusione ex artt. 2501 ss. c.c. tra ARAP ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara – Chieti ha individuato e nominato specifica struttura commissariale (in tal senso cfr. PARAGRAFO 2.1.1. del PTPCT). Ragion per cui, attualmente ed in via eccezionale, la competenza è del Commissario Straordinario.

### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Altro soggetto fondamentale nella gestione delle strategie di contrasto alla corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura prevista sin dalla prima emanazione della Legge 190/2012 ed interessata – da ultimo ed in modo significativo – dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

Come innanzi anticipato, la nuova disciplina – volta ad omogeneizzare le materie dell’anticorruzione e della trasparenza – ha inteso riunire in capo ad un solo soggetto le funzioni di RPC e quelle di Responsabile della Trasparenza (RT), oggi definito Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito anche RPCT). Ciò anche al fine di rafforzare siffatti ruoli, mediante

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

attribuzione all'unico responsabile di poteri e facoltà adeguati a garantirne un'azione, oltre che effettiva, efficace.

Quanto all'individuazione del RPCT, l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 modificato stabilisce che “*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...*” (41, co. 1, lett. f, D. Lgs. 97/2016).

Nell'ipotesi dell'ARAP, invero, la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stata affidata alla Dott.ssa Eleonora Marinelli.

Al riguardo il P.N.A. 2016-2018 precisa che nell'ipotesi in cui la nomina concerna un dipendente con qualifica non dirigenziale, essa “*deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'Ente*” (par. 5.2, pag. 18). In linea con questa posizione anche il P.N.A. 2019 che prevede, in assenza di posizioni dirigenziali, la possibilità di nominare RPCT un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, con un profilo non dirigenziale che abbia idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Inoltre, nel Piano 2019 si legge che l'RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo (pag. 87). In ogni caso, il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. È infine auspicabile che il RPCT non sia anche componente o Presidente dell'OdV e dell'OIV al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli tra controllore e controllato.

Al RPCT sono affidati specifici compiti nelle due materie di riferimento, come specificato e ribadito dall'Allegato n. 3 del PNA 2019 e dall'Allegato n. 3 del PNA 2022.

In particolare, per quel che concerne la prevenzione della corruzione:

- L'art 1, co. 8, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le “*disfunzioni*” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1, co. 9, lett. c), L. 190/2012 e s.m.i. dispone che il PTPC preveda “*obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*”, con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L’art. 1, co. 14, L. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L’art. 43, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “*un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*”.
- L’art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “*Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni*”.
- L’art. 5, co. 10, D.lgs. 33/2013 e s.m.i. precisa poi che, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art. 43, co. 5 del D.lgs. 33/2013.
- L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

***Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT***

- L’art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

***I rapporti con l’organo di indirizzo politico***

- L’art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che “*l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC*”.
- Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

***I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione***

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il *“controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012).
- L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.
- L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

***Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT***

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013).

**B. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Il RASA è il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed individuato dal P.N.A. 2016/2018 approvato con delibera n. 831 del 2016 come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione (par. 5.2 pag. 21 lett. e) P.N.A. 2016 – 2018).

ARAP è iscritta nella la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), presso la quale è istituito il sistema AUSA (Anagrafica Unica Stazioni Appaltanti) delle Stazioni Appaltanti presenti sul territorio nazionale, con codice "0000370465" e denominazione "Azienda Regionale delle Attività Produttive - Codice Fiscale 91127340684".

Il profilo R.A.S.A. per l'accesso all'AUSA è stato assegnato all'Ing. Nicola Bernabeo, Dirigente Tecnico, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata all'AVCP dal Presidente pro-tempore dell'Ente, in data 11/07/2014.

Con nota PEC in pari data l'AVCP ha comunicato l'avvenuta abilitazione del profilo R.A.S.A. per la Stazione Appaltante Azienda Regionale Attività Produttive.

**C. I Dirigenti/Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi e degli Uffici**

L'ARAP ha effettuato la riorganizzazione del proprio personale dipendente, per la costituzione di un organigramma coerente con le attuali necessità amministrative e gestionali aziendali; in tale ottica la strutturazione organica è stata articolata in Servizi e Uffici centralizzati, allocati sia presso la Sede centrale che presso le varie Unità Territoriali. Sono stati individuati, in parallelo, i Responsabili dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici medesimi, i collaboratori e gli addetti a vario titolo, così da pervenire all'esatta organizzazione delle strutture operative, in maniera piramidale, con la relativa imputazione di funzioni e di responsabilità, tenendo sempre a riferimento, quale figura di vertice, quella del Direttore Generale. Con tale strutturazione è stata abbandonata la logica dell'esercizio frammentato delle attività e della replica delle medesime presso le varie sedi, pervenendo alla uniformazione di processi e metodiche prima difformi tra loro.

A tal fine l'Ente ha proceduto alla predisposizione e all'adozione di vari "Regolamenti" per tutte le aree e settori di attività istituzionale, nell'ottica di omogeneizzare e ottimizzare procedimenti e procedure, sia con riguardo a quelli aventi rilievo sull'organizzazione interna dell'Ente, sia a quelli che incidono sulla sfera giuridica di soggetti esterni (utenti, portatori di interessi ecc.). Risultano ad oggi adottati il "Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dall'ARAP negli agglomerati industriali" (Deliberazione C.d.A. n. 33/2017); il "Regolamento aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016" (Deliberazione n. 190/17); il "Regolamento aziendale per la costituzione e l'aggiornamento dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento delle forniture e dei servizi con procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016" (Deliberazione C.d.A. n. 191/2017); il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio di ARAP" (Deliberazione C.d.A. n. 106/2021); il "Disciplinare per l'installazione di manufatti destinati all'affissione di cartelli pubblicitari e indicatori nelle aree industriali dell'Arap" (Deliberazione C.d.A. n. 319/2017); il "Regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'Arap" (Deliberazione C.d.A. n. 359/2017 e successive modifiche ed integrazioni); il "Regolamento Procedure di accettazione e

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

*analisi dei carichi di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione di Paglieta” (Deliberazione C.d.A. n. 213 del 28.07.2021); il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte Territoriali” (Deliberazione C.d.A. n. 159 del 29.06.2022); il “Regolamento per l’assunzione di personale Dipendente e Dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei - Provvedimenti.” (Deliberazione C.d.A. n. 301 del 17.11.2022), ivi incluso la documentazione procedurale in materia di privacy (Determina Direttore Generale n. 577 del 30.12.2022).*

Con tali Regolamenti sarà possibile standardizzare le procedure amministrative e gestionali per i vari ambiti di attività aziendale; l’individuazione puntuale di macro-processi e processi, tramite la mappatura delle attività svolte dagli Uffici aziendali, agevolando le attività di monitoraggio nelle varie fasi delle procedure medesime.

Altri regolamenti sono in fase di definizione/aggiornamento.

Il processo di riorganizzazione strutturale e organica, con l’esatta individuazione di funzioni/mansioni in capo ad ogni soggetto, ARAP e l’attività regolamentare fino ad oggi implementata, agevoleranno la strategia anticorruzione aziendale consentendo un sistema di misure e verifiche idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi dell’amministrazione.

A tal fine un gruppo di lavoro permanente costituito, oltre che dal RPCT, dalle figure apicali e dai referenti territoriali a supporto del RPCT, ai quali sono naturalmente affidati poteri propositivi e di controllo nonché obblighi di collaborazione, dovrà garantire effettività alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso una costante attività di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione.

La strategia di prevenzione della corruzione vede tuttavia protagonisti tutti i dipendenti ARAP, tenuti a perseguire gli obiettivi della Sezione Speciale e a segnalare eventuali comportamenti illeciti.

I responsabili dei Dipartimenti, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alla propria area di competenza, sono tenuti al monitoraggio dei processi esposti al rischio di corruzione, e a segnalare al RPCT possibili fenomeni corruttivi, nonché ad individuare i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui alla presente sezione.

#### **D. Tutti i dipendenti dell’ARAP**

I dipendenti dell’Ente sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).
- segnalano le situazioni di illecito al Direttore Generale;
- osservano il Codice di comportamento dell’Ente e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni.

#### **E. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente**

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell’Ente:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell’Ente, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti della Sezione Anticorruzione.

La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati dall’Ente sul sito istituzionale e mediante informativa via mail, a ciascun dipendente, così come – in futuro – a coloro che verranno assunti.

La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti, invece, sarà realizzata attraverso:

- Apposite iniziative di formazione, a favore dei dipendenti, che riguardino i temi oggetto del presente P.T.P.C.T.
- Specifiche informative, anche con riferimento alle (ovvero in occasione delle) eventuali segnalazioni di illecito che pervengano agli organi preposti.

## **6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE**

In aderenza alla funzione preventiva dei rischi che la normativa di riferimento gli riconosce, la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve definire un sistema di gestione del rischio corruttivo all’interno di una pubblica amministrazione o di un soggetto a questa equiparato.

In tal senso, appaiono utili le indicazioni fornite dall’Allegato1 del P.N.A. 2019 “*INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI*” relative alla progettazione e alla realizzazione del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Per l’anno 2025 è stata confermata la metodologia finora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio, in armonia con gli orientamenti espressi da ANAC.

L’ANAC fornisce un riepilogo delle fasi attraverso le quali deve attuarsi il piano di gestione del rischio corruttivo identificandole nelle seguenti:

- a) **Analisi del contesto (c.d. mappatura)**, a sua volta suddiviso in:
  1. Contesto esterno;
  2. Contesto interno;
- b) **Valutazione del rischio** che si articola in:
  1. Identificazione del rischio;
  2. Analisi del rischio;
  3. Ponderazione del rischio;
- c) **Trattamento del rischio** che implica:
  1. L’identificazione delle misure;
  2. La programmazione delle stesse.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla scorta di siffatti criteri l'ARAP ha inteso implementare, conformemente alle prescrizioni normative, la propria Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

### ***6.1 Analisi del contesto. Mappatura***

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

#### ***6.1.1 Il contesto esterno in cui opera l'ARAP***

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare *in primis* il contesto esterno all'Ente.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nel territorio della Regione Abruzzo.

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno è stata presa in esame:

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- la relazione presentata dal Ministro della difesa al Parlamento in data 16 gennaio 2016 e in particolare la parte relativa agli appalti pubblici ed i tentativi d'infiltrazione mafiosa: l'azione dei gruppi interforze;
- la presentazione da parte della Guardia di Finanza Abruzzo del consuntivo annuale 2015.

Dall'esito di dette analisi è emerso che in Abruzzo uno dei settori maggiormente esposti, ai fini della infiltrazione della criminalità organizzata, è quello degli appalti pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione di condotte legate alla ricostruzione, sia pubblica che privata, a seguito dell'evento sismico dell'aprile del 2009, nonché alla prevenzione e repressione di illeciti nel settore della spesa pubblica e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione (frodi nelle richieste e/o percezioni di contributi nazionali e comunitari, turbative e illecitità nel campo degli appalti pubblici).

- in sede di presentazione dell'anno giudiziario 2017 dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per L'Aquila, Tommaso Miele. In particolare, in tale sede è stato evidenziato quanto segue:
- *“Per vincere la corruzione, sarebbe necessario maggiore trasparenza, lo snellimento delle procedure, una maggiore liberalizzazione, perché laddove si crea un potere in capo a un funzionario, sicuramente si è creata un’occasione di corruzione”;*
- *“In Abruzzo i casi pervenuti all’attenzione della sezione sono in linea con la casistica nazionale. In particolare, in Abruzzo è stata rilevata l’indebita percezione di finanziamenti della ricostruzione post terremoto, nonché irregolarità nelle concessioni di agevolazioni finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni e illegittima erogazione di fondi europei”.*

I dati esaminati, pertanto, sottolineano la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera l'Ente che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.

#### **6.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente**

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Tra gli Organi Istituzionali di ARAP si annoverano:

- Il Consiglio di amministrazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, che vede tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Componente.
- In ottemperanza allo Statuto possono partecipare ad ARAP: regioni, comuni, province, comunità montane, camere di commercio, enti pubblici e/o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali. L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dall'Organo Amministrativo.
- Il Revisore Legale, con funzione di organo di controllo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Il sistema di *governance* dell’Ente è illustrato nel relativo organigramma, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.

L’analisi del contesto interno è stata svolta anche alla luce dei processi di riorganizzazione che hanno interessato l’ARAP, in particolare, l’approvazione:

- della nuova pianta organica al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane, organizzando l’Ente in 8 Dipartimenti, volti a raggruppare i Servizi e/o gli Uffici ad essi assegnati (rif. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 19/03/2025);
- del Regolamento per l’assunzione del personale dipendente e dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei (rif. Deliberazione C.d.A. n.301 del 17/11/2022).

#### ***6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio***

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Pertanto, una volta delineata l’architettura generale dell’Ente si è passati alla identificazione, al suo interno, delle aree e dei processi a rischio corruzione.

L’operazione all’uopo condotta è definita “*mappatura*”.

L’aggiornamento della mappatura per il 2023 è avvenuto sulla base dei principi di completezza e flessibilità. Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere dall’ARAP.

In attuazione del principio di flessibilità, ciascun processo è stato scomposto nelle principali attività che lo caratterizzano al fine di individuare ogni possibile ambito in cui possono trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.

L’attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell’Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono dar luogo, in via ipotetica, a fenomeni di cattiva amministrazione.

Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, e dalle indicazioni contenute nell’All. 1 PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- Autorizzazione o concessione.
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 36/2023, e successive modifiche ed integrazioni.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macroaree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'All. 1 al PNA 2019)

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI		
<b>AREA</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
<b>AREA</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
<b>AREA</b>	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
<b>AREA</b>	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
<b>AREA</b>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
<b>AREA</b>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
<b>AREA</b>	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
<b>AREA</b>	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà dell'ARAP si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente, che vanno necessariamente identificati nell'ottica della presente Sezione.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali dell’Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, oltreché della *mission* dell’ARAP si è, dunque, ricavato che nell’architettura di quest’ultimo sono senz’altro rintracciabili le aree:

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**
- **Acquisizione e gestione del personale.**
- **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.**
- **Incarichi e nomine.**
- **Affari legali e contenzioso.**
- **Contratti pubblici.**

A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall’Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree “generali” indicate dall’Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

NUMERO	PROCESSO
P.01	Affari Generali
P.02	Finanziario
P.03	Acquisti e Gare
P.04	Area Tecnica
P.05	Gestione del Territorio
P.06	Lavori
P.07	Sistemi informativi
P.08	Acquisizione e progressione del personale
P.09	Sicurezza sul Lavoro
P.10	Sistemi di Gestione Aziendale
P.11	Legale
P.12	Gestione Ambientale

#### **6.1.4 Individuazione dei processi all’interno delle Aree**

La successiva fase dell’attività di mappatura si è caratterizzata per la definizione, all’interno di ciascuna delle Aree di rischio innanzitutto individuate, dei processi tipici che le caratterizzano e che – nell’ottica del

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Piano Anticorruzione – rappresentano il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione.

Occorre a questo proposito chiarire il concetto di processo secondo l'impostazione del P.N.A.

Per processo si intende “*una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)*” (Allegato 1 al PNA 2019, p.14).

Quanto alla mappatura, essa consiste – con riferimento a tale specifico step – “*nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase*”.

I processi dell'Ente sono stati circoscritti analizzando le attribuzioni ed i procedimenti di competenza dell'ARAP e coinvolgendo i referenti delle Aree cui gli stessi afferiscono.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere le seguenti informazioni:

- a) Area di riferimento.
- b) Processo e relative fasi.
- c) Descrizione attività.
- d) Servizi interessati al processo/Responsabili del processo.

I risultati dell'attività di mappatura dei processi sono compendiati nell'Allegato 2 del presente P.T.P.C.T.

## **6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) Identificazione degli eventi rischiosi.
- 2) Analisi del rischio.
- 3) Ponderazione del rischio.

Preme sottolineare al riguardo che nell'identificazione delle aree di rischio, per ciascun processo/attività considerati “*sensibili*”, sono stati evidenziati sia i possibili rischi di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sia le situazioni che possono dar luogo a comportamenti i quali, ancorché non rilevanti penalmente, sono espressione di cattiva amministrazione.

### **6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio**

L'identificazione del rischio o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi di rischio è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. Essi sono stati riferiti a ciascuna fase del processo e sono riportati nell'Allegato 2 del presente P.T.P.C.T.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

### **6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti**

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

### ***6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio***

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

Va rilevato che il PNA 2019, così come ribadito anche dal PNA 2022, suggerisce l'adozione di un approccio di tipo qualitativo per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi corruttivi.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

In merito a tale aspetto il PNA 2019 (All. n.1) ha apportato rilevanti innovazioni e modifiche rispetto all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016 e divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire nel rispetto del generale criterio di "prudenza" evitando di sottostimare il rischio.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Tra gli indicatori suggeriti dal Piano ANAC:

- il livello di interesse esterno, ossia interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale, l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale riduce il rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Inoltre, la valutazione deve essere supportata da dati oggettivi quali informazioni sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'amministrazione, segnalazioni pervenute tramite il canale del *whistleblowing*, ecc.

Per ogni processo/attività si procede alla misurazione, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, di ognuno dei criteri illustrati in precedenza utilizzando una scala di misurazione ordinale come, basso, medio, critico.

Partendo proprio dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio utilizzando la stessa scala di misura relativa ai singoli indicatori.

#### **6.2.4 Ponderazione del rischio**

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

Tale fase ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000:2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” e nelle “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” (*United Nations Global Compact*).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficacie attività di contrasto della corruzione.

Per quantificare il rischio, si procede ad incrociare due indicatori:

- la probabilità che un determinato evento si concretizzi;
- l'impatto, ossia le conseguenze dannose che ne deriverebbero in capo all'Ente.

Il valore finale si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\textbf{Rischio} = \textbf{Probabilità} \times \textbf{Impatto}$$

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura **oggettiva** (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura **soggettiva**, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

- 2) ***l'impatto*** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
- sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
  - sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “*probabilità*” è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore “*impatto*”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per l'ARAP un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: “*medio*”, “*alto*” e “*altissimo*”, che sono tutti valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ		
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

La probabilità e l'impatto costituiscono “*indicatori di sintesi*”, caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione, il PNA 2019 raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di “*prudenza*”, volto anche ad evitare una sua sottostima.

Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

### **6.3 Trattamento del rischio: progettazione delle misure generali e specifiche**

*La fase di trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.* In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili – All. 1 al P.N.A. del 2019, pag. 38).

Dunque, l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

Nel citato Allegato 1 al P.N.A 2019, si fa riferimento a due tipologie di misure:

- a) “**misure generali**” “che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o Ente”;
- b) “**misure specifiche**” “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio”.

Fondamentale la precisazione dell’Autorità che “l’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT”.

Pertanto, la presente Sezione Anticorruzione ha inteso implementare – nel contesto dell’Ente ed in relazione ai rischi individuati in sede di mappatura ed analisi – sia misure generali che specifiche.

Le prime sono descritte nei paragrafi che seguono, le seconde riportate nella mappatura dei rischi (Allegato 2). La loro previsione ha anche contemplato l’indicazione i responsabili della relativa attuazione e la tempistica con la quale le stesse verranno rese operative.

Per completezza, si precisa che ARAP ha adottato le seguenti misure specifiche meglio declinate nella mappatura dei rischi corruttivi, alla quale si rimanda per la consultazione delle singole misure:

- 1) Misure di controllo.
- 2) Misure di trasparenza.
- 3) Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.
- 4) Misure di regolamentazione.
- 5) Misure di semplificazione.
- 6) Misure di formazione.
- 7) Misure di sensibilizzazione e partecipazione.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- 8) Misure di segnalazione.
- 9) Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Particolare attenzione è riservata all'*assessment* delle misure specifiche al fine di verificarne la concreta attuazione in occasione dello svolgimento delle varie attività a rischio. A tal riguardo, sono stati definiti degli indicatori di monitoraggio *ad hoc* utili a valutare il livello di attuazione delle singole misure specifiche implementate dall'Ente (si rimanda alla mappatura dei rischi corruttivi che contiene l'elenco di tali indicatori).

***6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2025-2027***

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «*integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione*

La stessa Corte costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «*la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «*tutelare i diritti dei cittadini*» e «*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*». La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli *stakeholders* e per le stesse pubbliche amministrazioni.

Infine, occorre precisare che la disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Più precisamente, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice prevede che:

- le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” con il seguente:

*“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e ferme restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.*

*2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”*

- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) si applicavano fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

Al fine di precisare meglio gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ANAC ha emanato le seguenti Delibere:

1. n. 261 del 20 giugno 2023 recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti*

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

*l'ecosistema di approvvigionamento digitale". Il documento individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCp attraverso le piattaforme telematiche;*

2. n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)". La delibera individua gli effetti dell'art. 37 del decreto trasparenza e dell'art. 28 del Codice.

Dunque, in definitiva, alla luce delle disposizioni vigenti, la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- 1) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
- 2) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
- 3) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

### ***6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali***

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*» (Corte Costituzionale n. 20/2019).

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemplato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilita, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “*responsabilizzazione*” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

### ***6.3.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza***

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36).

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

Il tutto è riportato nella tabella “*Adempimenti in materia di Trasparenza*” di cui all’**Allegato n. 3** del presente documento.

L’Ente ha, quindi, implementato sul proprio sito istituzionale la sezione “*Amministrazione Trasparente*” consultabile all’indirizzo web [www.arapabruzzo.it](http://www.arapabruzzo.it) i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare, in quanto compatibili.

Il RPCT segnala casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

La segnalazione di violazione di obblighi di pubblicazione è presentata, di norma, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità e, ordinariamente, trasmessa mediante posta elettronica certificata, altrimenti viene firmata ed accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, il quale deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

La segnalazione del dipendente (c.d. *whistleblower*) viene gestita nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

### ***6.3.4 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili***

Al RPCT è assegnato il ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione dei dati. Egli svolge un’attività di controllo, assicurando, ai sensi dell’art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre, provvede a attestare l’assolvimento

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente avvalendosi della griglia di rilevazione predisposta da ANAC.

Invece, i Responsabili dei vari Dipartimenti e/o Servizi e i RUP garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge: forniscono, quindi, i dati al soggetto incaricato della redazione del sito web, che provvede alla loro pubblicazione. I predetti responsabili avranno cura di oscurare, o comunque di comunicare di oscurare, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.

### **6.3.5 Accesso civico**

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati e informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto e attuale).

Le istanze sono gratuite.

La richiesta di accesso civico deve essere inoltrata mediante e-mail [info@arapabruzzo.it](mailto:info@arapabruzzo.it) o posta elettronica certificata alla pec di ARAP [arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it), adoperando il modulo pubblicato sul sito web dell’Ente (in “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” - “Accesso Civico”). La richiesta non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall’art. 5-bis e non necessita di alcuna motivazione.

Il RPCT e l’ufficio competente a supporto risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi, che nel caso di ARAP fanno capo al Direttore Generale (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis legge n. 241/90).

### **6.3.6 Codice di comportamento**

Il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute orientano la condotta dei funzionari verso una migliore gestione dell’interesse pubblico-

Sul punto l’ARAP ha inteso adottare un proprio Codice di comportamento in linea, per quanto compatibile, con le misure contenute nell’art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012. In particolare, ARAP ha inteso adottare un Codice di Comportamento caratterizzato secondo le modalità appresso indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all’esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 44, L. 190/2012	Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo, in quanto compatibile	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale  RPCT	Attuato
	Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice	Entro il 15 dicembre di ogni anno		Attuato
	Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Comunicazioni al RPCT delle violazioni alle norme del codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

### ***6.3.7 Rotazione del personale o misure alternative***

Il P.N.A. annovera tra gli strumenti di contrasto alla *mala gestio* degli interessi pubblici la rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che va tenuta distinta dalla rotazione straordinaria, misura che si applica solo successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione ordinaria è stata definita come una “*misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore*” (P.N.A. 2019, pag. 75).

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

L’Autorità ha stabilito che le amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPCT come ed in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione investendo il RPCT del compito di vigilare sull’attuazione della misura in questione.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività; l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Alla luce di tali previsioni, nel caso dell’ARAP, il Dirigente/Responsabile di Dipartimento, ove possibile e opportuno, valuta e propone, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto di rispettiva competenza, le modalità concrete di rotazione del personale coinvolto nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione. La rotazione deve essere attuata dall’organo competente compatibilmente con la disponibilità di posti in organico dell’ARAP ed in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il Dirigente competente e/o Responsabile del Dipartimento, con il supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal contratto collettivo di lavoro e dalle altre norme applicabili, e per quanto di competenza, a proporre la rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari.

Oltre a ciò, e ove non sia possibile applicare tale misura anti-corruttiva, ulteriore presidio ritenuto idoneo è quella della segregazione delle funzioni nei processi sensibili la quale, invero, garantisce che le competenze sullo stesso processo siano attribuite a soggetti differenti e che, pertanto, “*più soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria*” (P.N.A. 2016-2018, par. 7.2, pag. 29).

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all’esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Delibera ANAC n. 831/2016	Segregazione delle funzioni nei processi sensibili	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale e RPCT	In attuazione

#### **6.3.8 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse**

In merito all’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l’art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

241) l’obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell’ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all’art. 6-bis “*conflitto di interessi*” della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

Ad ogni modo l’Ente opera al fine di evitare situazioni ove i dipendenti siano o possano apparire, in conflitto con gli interessi dell’Ente stesso. Nei casi di conflitto, anche solo apparente, tutti i destinatari interessati devono astenersi dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

Tale misura assume particolare rilievo a seguito dell’adozione del Regolamento per l’assunzione del personale dipendente e dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei (rif. Deliberazione del C.d.A. n. 301 del 17/11/2022).

Nel P.N.A. 2019 si legge della raccomandazione rivolta alle P.A. di individuare una procedura *ad hoc* di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi.

Sul punto l’ARAP adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all’esito del monitoraggio effettuato dal RPCT (rev. 1 del 26.03.2025)
Art. 6 bis, L. 241/1990  Art. 6, co. 2 D.P.R. 62/2013	Adequate iniziative di formazione/informazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Attuate
	I Responsabili di Dipartimento relazionano annualmente (entro il 30 novembre) al RPCT sullo stato di attuazione della procedura e sul monitoraggio del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di	Entro il 30 novembre di ogni anno (in concomitanza con la Relazione annuale sull’attuazione del		In attuazione

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT (rev. 1 del 26.03.2025)
	interesse	P.T.P.C.T.)		

### ***6.3.9 Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali***

La L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, in particolare prevedendo che:

- degli appositi regolamenti debbono individuare gli incarichi vietati.
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.7, pag. 46 e ss.).

Seguendo le indicazioni del P.N.A. e tenuto conto della propria organizzazione di stampo privatistico, l'ARAP adotta – con riferimento al tema degli incarichi ai propri dipendenti – le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art.1, comma 42, della L. 190/2012	Adozione di criteri per l'autorizzazione di incarichi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direttore Generale RPCT	Attuato

### ***6.3.10 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi***

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento ad ARAP l'ambito di applicazione è definito dall'art.1 del d.lgs. n.39/2013: gli incarichi dirigenziali (interni od esterni), che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, e gli incarichi di amministrazione dell'ente pubblico da identificarsi con gli organi di indirizzo dell'Ente.

Ai sensi dell'art.16 del D. Lgs.39/2013, all'ANAC sono attribuiti i poteri di vigilanza e di accertamento in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili, come declinati nelle citate Linee Guida adottate dall'ANAC con deliberazione n. 833 del 03/08/2016, cui si fa esplicito rinvio. Al RPCT è demandato il compito di vigilanza sull'osservanza, all'interno dell'Ente, delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Il conferimento di incarichi da parte di ARAP deve essere preceduto dalla preventiva acquisizione, di apposita dichiarazione dell'interessato sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

A tal fine ARAP ha predisposto, aggiornandoli, appositi moduli di dichiarazione.

La violazione delle norme in materia di inconferibilità comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto. La violazione delle norme in materia di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Gli amministratori di ARAP presentano, tempestivamente all'atto dell'insediamento e con cadenza annuale, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, nonchè la dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all' 4 c. 1 sex e art 5-bis c. 5 della L. R. 4/2009.

Le medesime dichiarazioni sono rese annualmente restando fermo l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni.

I dirigenti dell'Ente presentano all'atto di nomina ed annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, restando fermo l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, l'ARAP adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi II, III, e IV del D.lgs. 39/2013  Artt. 15, 17, 18 e 20 del D.lgs. 39/2013	Negli atti di attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale RPCT	Attuato
	I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

### ***6.3.11 Incompatibilità specifiche per gli incarichi dirigenziali***

Per quel che concerne le situazioni di incompatibilità il richiamato D.lgs. n. 39/2013 dispone, per gli “amministratori”:

- l'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11).

Quanto agli incarichi dirigenziali, invece, l'art. 12 del D.lgs. n. 39/2013 stabilisce le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, l'ARAP adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi V e VI del D.lgs. 39/2013  Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013	Per i Dirigenti  Negli atti di attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite le cause di incompatibilità	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale	In attuazione
	I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Attuato

### **6.3.12 La misura del c.d. pantoufle**

La L. n. 190 del 2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 il comma 16-ter volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse ad impieghi lavorativi del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente: la c.d. misura generale del *pantoufle* o *revolving doors*.

Il comma 16-ter stabilisce, invero, che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

*Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.*

L'applicazione della disciplina sul *pantoufage* comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo “pubblistico” svolga “attività lavorativa o professionale” presso un soggetto privato destinatario dell’attività della pubblica amministrazione. Secondo ANAC (PNA 2022), l’attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantoufage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l’occasionalità dell’incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.

Si precisa, inoltre, come più volte chiarito da ANAC, che per “potere autoritativo” cui fa riferimento la norma, si intende quel potere della pubblica amministrazione che implica l’adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente abbia avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale. Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l’adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. Al fine di valutare l’applicazione del *pantoufage* agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l’influenza esercitata sul provvedimento finale.

Per ciò che concerne, invece, l’ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell’ultimo triennio. La norma utilizza i termini “servizio” e “cessazione del pubblico impiego”, quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell’istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all’art. 21 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i.. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. espressamente indicati all’art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Secondo il Consiglio di Stato “Il divieto di pantoufage si riferisce non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai titolari di uno degli

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

*incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.)*

A titolo esemplificativo, nella tabella sottostante si riportano i soggetti cui si applica il *pantoufage*.

<b>1</b>	<b>Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i></li> <li>➤ <i>Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato</i></li> <li>➤ <i>Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del D.lgs. 39/2013</i></li> </ul>
<b>2</b>	<b>Negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>A chi riveste uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo Decreto</i></li> </ul>

Nel PNA 2022 sono anche riportati i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione **esclusi** dall’ambito di applicazione del *pantoufage*. Nello specifico:

1. società *in house* della p.a. di provenienza dell’ex dipendente pubblico;
2. enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti.

Nella circostanza di cui al punto 1, si ritiene che l’attribuzione dell’incarico di destinazione nell’ambito di una società controllata avvenga, infatti, nell’interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l’assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantoufage*.

Con riferimento alla circostanza di cui al punto 2, nel PNA 2022 si legge della distinzione tra:

- ente privato di nuova costituzione che non presenta profili di continuità con enti già esistenti;
- ente solo formalmente nuovo.

Nel primo caso, si ritiene non applicabile la norma sul *pantoufage* in quanto non sussistono elementi di connessione tra l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte dell’ex dipendente pubblico - elemento fondamentale per l’integrarsi della fattispecie in esame - e la società di nuova formazione. Nel secondo caso, invece, l’istituzione di una nuova società (società *ad hoc*) potrebbe essere volta ad eludere il divieto di *pantoufage*. La società, infatti, potrebbe avere, ad esempio, una diversa denominazione ma la medesima composizione o struttura operativa. Si raccomanda, pertanto, alle amministrazioni di effettuare una verifica in concreto, anche con l’ausilio di banche dati, dell’eventuale correlazione tra detta società e altri enti già esistenti prima della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico sottoposto a verifica e nei confronti dei quali lo stesso abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali.

Sul punto ARAP adotta le seguenti misure:

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	Avvio di un sistema di verifica sulle dichiarazioni acquisite	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	Attuato

### **6.3.13 Formazione del personale**

La formazione su temi quali l’etica, integrità e tutto ciò che attiene al rischio corruttivo, riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione del fenomeno della corruzione.

L’ARAP ha assicurato (e continuerà nel percorso di aggiornamento continuo) un’adeguata formazione attraverso corsi specifici per tutti i responsabili dei processi rientranti nelle aree di rischio.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare, il RPCT individuerà i dipendenti operanti in attività a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità. Nello specifico egli dovrà:

1. Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione.
2. Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione.
3. Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.
4. Quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

A tal riguardo il RPCT ogni anno definisce un piano della formazione in almeno due diversi livelli.

- a) Il Primo, generale, rivolto a tutti i dipendenti dell’Ente, deve riguardare almeno i seguenti temi:
  1. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
  2. Principi del Codice di Comportamento da osservarsi nelle attività dell’Ente.
- b) Il Secondo, specifico, invece, rivolto ai dipendenti e collaboratori che svolgono funzioni di responsabili delle aree a rischio, deve focalizzarsi ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l’analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto della presente Sezione.

È, inoltre, prevista un’attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

L’ARAP, pertanto, nell’ambito della formazione del personale adotta le seguenti misure:

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1 comma 5 lett, b), 8, 10 lett. c), 11 L. 190/2012	Definire procedure per formare i dipendenti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Prevedere forme di “tutoraggio” per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	Definire un piano della formazione in materia di anticorruzione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

***6.3.14 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione***

La finalità tipicamente preventiva della normativa anticorruzione ha imposto dei presidi di prevenzione di carattere soggettivo, con i quali la tutela dell'interesse protetto è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste-l'art. 1, comma 46, della L. n.190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini dell'applicazione di siffatta disposizione l'Ente deve verificare che i dipendenti (dirigenti e/o funzionari) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- a) Non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) Non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c) Non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Qualora all'esito della verifica attuata per l'accertamento della sussistenza o meno di eventuali precedenti penali, risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione.
- Applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

Qualora la situazione di inconferibilità si manifesti nel corso del rapporto, il RPTC effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, commi 3, 15, 17, 18, L. 190/2012  Capo II del D.lgs. 39/2013	Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico  RPCT	In attuazione

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

### **6.3.15 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)**

Ogni dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente gli illeciti dei quali viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (si veda al riguardo il successivo sotto paragrafo in cui l'obbligo di segnalazione viene disciplinato dettagliatamente).

La tutela del dipendente che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C.T.

La disciplina del whistleblowing è stata di recente riformata a seguito dell'intervento del governo che – sollecitato dalla *Direttiva UE 2019/1037* – ha inteso raccogliere, nell'atto di recepimento – *D.lgs. 24/2023 (d'ora innanzi "Decreto")* – in un unico testo normativo, l'intera disciplina dell'istituto.

Ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del *whistleblowing*, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

Gli Enti del settore pubblico tenuti ad applicare il D.lgs. 24/2023 sono quelli individuati nell'art. 3:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Società in house.

#### **6.3.15.1 Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti**

Come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

ARAP ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti conforme alla succitata normativa (piattaforma IN-WHISTLE accessibile al seguente link <https://arap.gsdwhistle.it/> che:

- ✓ Presenta elevati standard di riservatezza delle informazioni e della identità del segnalato e del segnalante;
- ✓ opera mediante sistema di crittografia posto a tutela dei dati del segnalante e delle persone coinvolte dalla segnalazione;
- ✓ consente solo al segnalante e al gestore della segnalazione di conoscere i dati ed i documenti eventualmente allegati alla segnalazione stessa.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *Whistleblower*), adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Artt. 4-5 ex D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023	Attivare un canale di segnalazione interna	Entro il 15 luglio 2023	RPCT/ ODV/ Organo di Vertice	Attuato
	Definire una procedura che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti cd. "Whistleblowing"	Entro il 15 luglio 2023		Attuato
	Implementare apposita sezione whistleblowing sul sito istituzionale	Entro il 15 luglio 2023		Attuato
	Tutela del <i>whistleblower</i>	Tempestivo		Da attuarsi in caso di segnalazioni

### **6.3.16 Patti di integrità negli affidamenti**

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le stazioni appaltanti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 17, della L. 190/2012	Predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT  Responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	In attuazione
	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

### **6.3.17 Monitoraggio**

Il PNA 2022 prevede (cfr. paragrafo 5) che il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o integrativo del MOG 231) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Dall'insieme di quanto sopra si evince che il Piano anticorruzione è teso a realizzare due importanti obiettivi:

- acquisire notizie relative allo stato della gestione delle varie attività consortili, riguardo al rispetto delle prescrizioni di legge;
- promuovere la diffusione di modelli amministrativi improntati alla legalità, ma al contempo all'efficienza e ad una pronta risposta all'utenza.

È importante evidenziare come al Responsabile della prevenzione non viene attribuito alcun potere specifico dinanzi a vizi e patologie riscontrate nell'atto. Laddove rilevi la presenza di situazioni anomale, infatti, il Responsabile si limiterà alla loro evidenziazione ai dirigenti e al Direttore Generale.

Il presente Piano deve intendersi strumento aperto ed in continua evoluzione, preordinato a ricoprendere progressivamente procedimenti inerenti tutte le attività svolte dall'Amministrazione.

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

L'ARAP, pertanto, nell'ambito delle azioni di monitoraggio adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2025 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012	Compire ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	Attuato
	Pubblicazione, nel sito web, di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta	Entro il 15 dicembre di ogni anno		In attuazione
	Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Entro il 30 novembre di ogni anno		In attuazione

## 7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE

L'identificazione e la programmazione delle misure "specifiche" sono trattate nella **"Mappatura dei rischi corruttivi"**, **Allegato n. 2** del presente documento, nella colonna "Trattamento del rischio" sezione "Misure specifiche".

## 8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento annuale della Sezione Speciale tiene conto dei seguenti fattori:

- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

- Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

La Sezione può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi possono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività.

## 9. CRONOPROGRAMMA

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Durante tutto l'anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa e dal piano anticorruzione (T)</li> <li>✓ Esame della Sezione Speciale anticorruzione e mappatura dei processi (AC)</li> <li>✓ Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) (T)</li> <li>✓ Monitoraggio della Sezione Speciale Anticorruzione alla luce delle misure attuate, degli obblighi di trasparenza e del codice di comportamento</li> </ul>	RPCT
Entro il 31 Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Attività di monitoraggio su dichiarazioni di incompatibilità / inconcepibilità di incarichi dirigenziali e di assenza del conflitto di interessi (AC)</li> </ul>	
Entro il 31 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione sull' attività dell'intero anno come da tabella ANAC (AC)</li> <li>✓ Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – pubblicazione integrale documento in canale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione” (AC)</li> <li>✓ Redazione/implementazione del Programma Trasparenza da inserire quale Sezione all'interno del Piano anticorruzione (T)</li> </ul>	RPCT
Entro il 31 maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adozione dell'Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 giugno nella sezione “Amministrazione trasparente” (T)</li> </ul>	RPCT
Entro il 30 Aprile o diversa previsione	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della corruzione contenuta nella Sezione</li> </ul>	RPCT

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

Tempistica	Attività	Soggetto competente
regolamentare	<p>Speciale Anticorruzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica.</li> <li>✓ Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non efficacia o non funzionamento di singole misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o del PTPC nel suo complesso. (AC)</li> <li>✓ Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute (AC)</li> <li>✓ Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche contesto interno o esterno (AC)</li> <li>✓ Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per la totalità</li> <li>✓ Monitoraggio processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione(T)</li> </ul>	
Entro il 30 Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti consulenti e collaboratori.</li> <li>✓ Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti. (AC)</li> <li>✓ Monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità (AC)</li> <li>✓ Monitoraggio di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali.</li> <li>✓ Monitoraggio incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati</li> <li>✓ Verifica del sistema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti (AC)</li> <li>✓ Aggiornamento del codice di comportamento se non già attuato</li> <li>✓ Monitoraggio codice di comportamento. Monitoraggio segnalazioni e procedimenti disciplinari</li> <li>✓ Monitoraggio sulla formazione e utilizzazione dell’Elenco Fornitori.</li> <li>✓ Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari (AC)</li> </ul>	RPTCT
Entro il 31 Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Avvio azioni di richiesta rendicontazione a responsabili/referenti dell’attuazione del Piano (AC)</li> </ul>	RPCT

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

## **10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE**

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, sia generali che specifiche, individuate nella Sezione Speciale Anticorruzione rappresenta un momento cruciale perché mette in evidenza cosa l'Ente è effettivamente in grado di attuare nell'ottica di prevenire comportamenti corruttivi.

Per tale motivo, anche nel corso dell'anno 2024, la Sezione Speciale Anticorruzione, il RPCT con l'ausilio dei Responsabili dei vari Dipartimenti, ha svolto verifiche mirate a valutare se le misure in questione sono correttamente applicate o se, al contrario, si sono riscontrate difficoltà nella loro attuazione.

Tenendo anche conto degli esiti dei monitoraggi svolti nelle precedenti annualità, è stato possibile rilevare un graduale ma continuo miglioramento di tutta l'attività di prevenzione della corruzione svolta da ARAP.

Nello specifico, è emerso un buon grado di attuazione delle misure di carattere generale e specifico, che possono considerarsi ben recepite all'interno dell'Ente.

Gli esiti dei monitoraggi hanno costituito la base di partenza per la ri-programmazione delle misure di carattere specifico per il triennio 2025-2027.

Il giudizio sintetico sul livello di attuazione delle misure, valutato anche grazie a specifici indicatori di monitoraggio, è riportato nella mappatura dei rischi.

Inoltre, le considerazioni sull'attuazione della Sezione Speciale Anticorruzione e Trasparenza sono state anche riportate nella Relazione Annuale 2024 del RPCT pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

## **11. AGGIORNAMENTO 2025 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE**

L'aggiornamento 2025 della sezione speciale anticorruzione è il risultato del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel PTPCT adottato dall'Ente.

L'obiettivo della verifica è quello di accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio*, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione.

Anche le operazioni di monitoraggio, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma partecipata: con la supervisione del RPCT, dei dirigenti e dei referenti posti a supporto del RPCT.

In definitiva si è rilevata una generalizzata attuazione e un buon livello di realizzazione, delle misure predisposte nel piano.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono confluiti nella “Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi” che si è arricchita di due nuove sezioni:

1. “Monitoraggio” in cui sono riportati i parametri in base ai quali si è potuto concretamente valutare il livello di attuazione delle misure anticorruzione all'interno dell'Ente, esprimendo un giudizio sintetico in tal senso (es. le misure sono attuate costantemente);

**SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**2025 – 2027**

2. Valutazione del rischio corruttivo – Aggiornamento 2025, che prevede la rivalutazione o la conferma delle stime di rischio calcolate per l'anno 2024, alla luce dell'esito del monitoraggio, degli esiti e delle evidenze raccolte in attuazione delle misure.

\* \* \*

1. **Allegato 1** Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi dell'ARAP.
2. **Allegato 2** Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi.
3. **Allegato 3** Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2025 - 2027 – Elenco degli obblighi di pubblicazione.